

**Accordo Europeo sull'Organizzazione dell'Orario di Lavoro
nel Personale di Volo nell'Aviazione Civile
concluso da
Association of European Airlines (AEA),
European Transport Workers' Federation (ETF),
European Cockpit Association (ECA),
European Regions Airline Association (ERA) and
International Air Carrier Association (IACA)**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare gli articoli 138 e 139(2);

considerando quanto segue:

l'articolo 139(2) del Trattato prevede che accordi stipulati a livello europeo possono essere attuati su richiesta congiunta delle parti firmatarie da una decisione del Consiglio su proposta della Commissione;

le parti firmatarie fanno con il presente atto richiesta in tal senso;

le parti firmatarie ritengono che le disposizioni del presente Accordo siano "disposizioni più specifiche", ai sensi dell'articolo 14 della Direttiva del Consiglio 93/104/CE e le disposizioni di questa Direttiva non siano di applicazione;

Le parti firmatarie hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. L'Accordo si applica all'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile.
2. L'accordo introduce disposizioni più specifiche ai sensi dell'articolo 14 della Direttiva 93/104/CE riguardante l'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile.

Articolo 2

1. "Orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. "Personale di volo nell'aviazione civile": membri dell'equipaggio a bordo di un aeromobile civile, impiegati da un'azienda con sede in uno Stato membro.
3. "Tempo di volo" il periodo dall'istante in cui l'aeromobile inizia a muoversi dalla sua area di parcheggio per decollare fino al momento in cui si ferma nella posizione di parcheggio stabilita e tutti i motori vengono spenti.

Articolo 3

1. Il personale di volo nell'aviazione civile ha diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.

Articolo 4

1. (a) Il personale di volo nell'aviazione civile ha diritto ad una valutazione gratuita del suo stato di salute prima della sua assegnazione ed in seguito a intervalli periodici;

(b) Il personale di volo nell'aviazione civile che abbia problemi di salute, aventi nesso riconosciuto con il fatto che essi prestano anche lavoro notturno vengono trasferiti, quando possibile, ad un lavoro diurno mobile o non-mobile, per cui è idoneo.
2. Nella valutazione gratuita dello stato di salute, di cui al par. 1, lettera a) deve essere rispettato il segreto medico.
3. La valutazione gratuita dello stato di salute, di cui al par. 1, lettera a), può essere effettuata nell'ambito del sistema sanitario nazionale.

Articolo 5

1. Il personale di volo nell'aviazione civile beneficia di una protezione della salute adeguata alla natura del suo lavoro.
2. Sono disponibili in qualsiasi momento servizi o mezzi di protezione e di prevenzione in materia di salute e di sicurezza del personale di volo nell'aviazione civile.

Articolo 6

Saranno adottate le misure necessarie affinché il datore di lavoro, che prevede di organizzare il lavoro secondo un determinato schema, tenga conto del principio generale di adeguamento del lavoro al lavoratore.

Articolo 7

Alle autorità competenti, qualora lo richiedano, devono essere fornite informazioni riguardanti schemi specifici di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile.

Articolo 8

1. L'orario di lavoro va considerato senza pregiudicare future normative comunitarie riguardanti limitazioni di volo e di periodi di servizio e di prescrizioni di riposo, nonché in relazione alle legislazioni nazionali in materia che devono essere prese in considerazione in tutte le materie pertinenti.
2. Il periodo massimo annuo di lavoro, compresi alcuni elementi di intervalli di attesa per l'assegnazione di mansioni, come determinato dalla legislazione applicabile, è di 2000 ore, durante le quali il tempo di volo sarà limitato a 900 ore.
3. Il periodo annuo massimo di lavoro deve essere distribuito per quanto uniformemente possibile nell'arco dell'anno.

Articolo 9

Fatto salvo l'art. 3, il personale di volo nell'aviazione civile beneficerà di giorni liberi da ogni servizio e da posizioni di attesa, notificati in anticipo, secondo le seguenti modalità:

- (a) almeno 7 giorni locali per ciascun mese di calendario, che possano comprendere eventuali periodi di riposo prescritti dalla legge; e
- (b) almeno 96 giorni locali per ciascun mese di calendario, che possono includere periodi di riposo prescritti dalla legge.

Articolo 10

Le parti riesamineranno le disposizioni che precedono due anni dopo la fine del periodo di attuazione stabilito dalla decisione del Consiglio che mette in vigore il presente accordo.

Bruxelles, (data)

Association of European Airlines (AEA)

European Transport Workers' Federation (ETF)

European Cockpit Association (ECA)

European Regions Airline Association (ERA)

The International Air Carrier Association (IACA)